



ORDINANZA DIRIGENZIALE

n.° 0000054 / del 01/07/2020	SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente	Allegati n. 1	Pagine totali n. 3	Pagina 1 di 3
Responsabile procedimento: Ernesto D'Aquino				
Autore:	Pelucchi Laura - Ufficio Viabilità e Mobilità - 02 91004.373 - viabilita@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit. 6 cl. 7 fascicolo 1 anno 2020)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.				

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE AREE PEDONALI URBANE, ISTITUITE IN VIA TEMPORANEA DAL 08/07/20 AL 08/08/20.

IL DIRETTORE

Premesso che l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30/04/1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" dispone che *"I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio"*;

Visto altresì l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 30/04/1992 n°285 che prevede e definisce l'istituzione dell'"Area Pedonale";

Tenuto conto che con deliberazione di G.C. n°644 del 28/12/1999, integrata con deliberazione di G.C. n° 121 del 28/05/2015, è stata istituita l'Area Pedonale Urbana sulle piazze Della Meridiana, Della Resistenza, A. De Gasperi, E. Berlinguer, G. Frescobaldi, G. Matteotti, Della Divina Commedia, Falcone Borsellino, Don Redaelli e l'area attrezzata con arredo urbano situata in via C. Riboldi angolo via G. Dalla Chiesa;

Vista la Deliberazione di G.C. n° 88 del 25/06/2020, avente per oggetto *"Emergenza sanitaria COVID-19. Istituzione di Aree Pedonali Urbane (APU) temporanee"*, con la quale è stata disposta, per le motivazioni ivi riportate, l'istituzione di tre nuove APU, con modalità temporanee e sperimentali a far data dal 8 Luglio 2020 fino al 8 Agosto 2020, nei giorni di mercoledì nel Quartiere di Palazzolo e giovedì nei Quartieri di Paderno e Dugnano dalle ore 20.30 alle ore 23.00, oltre che nei giorni di sabato nel Quartiere di Incirano dalle ore 19.00 alle ore 23.30, nelle aree individuate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Dato atto che, in esecuzione della sopra citata Deliberazione della Giunta n. 88/2020, è necessario adottare idonei provvedimenti temporanei di viabilità finalizzati a disciplinare la circolazione e la sosta delle predette Aree Pedonali Urbane temporanee, in relazione alle vie e piazze incluse nelle aree medesime;

Rilevato che le vie Roma, Gramsci, Rotondi, Sant'Ambrogio, Coti Zelati e Monte Sabotino sono interessate dal transito del trasporto pubblico locale, che non effettua corse negli orari sopra indicati;

Dato altresì atto che piazza Hiroshima è capolinea delle linee di trasporto pubblico extraurbano Z114 e Z183 (attualmente sospesa) e che l'ultima corsa della linea Z114, che occorre garantire, è effettuata alle ore 20.25;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285, inerenti la regolamentazione della circolazione fuori ed entro i centri abitati;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con DPR 16 Dicembre 1992 n 495 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA

1) Che dal 8 Luglio 2020 al 8 Agosto 2020, nei giorni e orari sotto indicati, sulle vie e piazze di seguito elencate incluse nelle "Aree Pedonali Urbane" istituite in forma temporanea e sperimentale con deliberazione di G.C. n°88 del 25/06/2020, così come rappresentate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- ❖ **nei giorni di mercoledì, dalle ore 20.30 alle ore 23.00:**
Via Mazzini, da Via Della Libertà a Via Sant'Ambrogio;
Via San Martino, da Via Mazzini a Piazza Don Redaelli compresa;
Via Sant'Ambrogio, da Via Coti Zelati a Via San Carlo;
Via Coti Zelati;
Via Manzoni, da Via Coti Zelati a Via Foscolo;
Via Monte Sabotino, da Via Coti Zelati a Via Risorgimento;
Piazza Addolorata;
Piazza Lampugnani;
Piazza Hiroshima.
- ❖ **nei giorni di giovedì, dalle ore 20.30 alle ore 23.00:**
Via Roma, da Via IV Novembre a Via Gramsci;
Via Gramsci, da Via Grandi a Via Roma;
Via Rotondi, da Via Buozzi a Via XXV Aprile;
Piazza Della Meridiana;
Piazza Matteotti;
Piazza Giosafatte Rotondi.
- ❖ **nei giorni di sabato, dalle ore 19.00 alle ore 23.30:**
Via Italia, da Via Valassina a Via San Michele del Carso;
Piazza De Gasperi;

sia sospesa la circolazione di tutti i veicoli ed imposto il divieto di sosta con rimozione forzata;

- 2) Che nelle vie che confluiscono nell'Area Pedonale Urbana sia adeguata la viabilità;**
- 3) Che sia garantito il regolare svolgimento delle linee del trasporto pubblico extraurbano, con ultima corsa della linea Z114 alle 20.25 dal capolinea di piazza Hiroshima e transito in Via Monte Sabotino;**
- 4) Che in deroga a quanto indicato al punto 1), sia consentito il transito nelle suddette Aree Pedonali Urbane alle seguenti categorie di veicoli:**
- a) Veicoli di servizio nell'ambito dei compiti d'istituto dei Corpi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi Armati dello Stato);
 - b) Mezzi di soccorso;
 - c) Veicoli addetti alla manutenzione di spazi e aree pubbliche, per interventi d'urgenza;
 - d) Velocipedi o assimilati condotti a mano;
 - e) Veicoli dei soli residenti, in caso di provata necessità;
 - f) Altri veicoli autorizzati eccezionalmente e preventivamente con atto espresso dagli uffici competenti.
- 5) Che la circolazione delle summenzionate categorie di veicoli in dette Aree Pedonali Urbane dovrà avvenire conformemente alle norme di comportamento di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e comunque procedendo a velocità ridotta (a passo d'uomo) e con la massima cautela necessaria ad evitare i pedoni.**

DISPONE

Che il posizionamento di arredi e/o oggetti vari (es. cestoni) su suolo pubblico o ad uso pubblico da parte degli esercenti delle attività commerciali sia effettuato nelle immediate vicinanze dell'attività stessa senza intralciare la circolazione pedonale e garantendo la sede stradale libera da ostacoli che possano impedire e/o limitare il transito di eventuali mezzi di soccorso.

INCARICA

Il personale comunale addetto, con la collaborazione dei titolari/gestori degli esercizi commerciali inclusi nelle Aree Pedonali Urbane, della predisposizione e del ritiro della necessaria segnaletica stradale conforme al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e al DPR 16/12/1992 n. 495 ad attuazione della presente ordinanza.

Il personale dell'Ufficio Viabilità e Mobilità di provvedere alla diffusione del presente atto attraverso il sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

Che il personale del Comando di Polizia Locale e gli agenti delle altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che la segnaletica potrà essere integrata o modificata su disposizione del Comando di Polizia Locale;

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs 285/1992 e ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni in applicazione del D.Lgs 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

DISPONE

Di trasmettere copia dell'ordinanza: al Comando di Polizia Locale, al personale dell'ufficio Viabilità e Mobilità e dell'ufficio Ambiente, al RTI Autoguidovie e Airpullman, ad Econord SpA e all'U.R.P.

IL DIRETTORE

Paola Ferri



